

Decr. n° 35/2020

Decreto n° 234 /2020



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

IL PROCURATORE GENERALE

Premesso che nei luoghi di lavoro vanno attuate tutte le misure necessarie per evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute dei lavoratori presenti nel contesto lavorativo e che l'obbligo di sicurezza include sia i rischi "endogeni", che originano dalla stessa organizzazione all'interno della quale il prestatore è inserito, sia i rischi "esogeni", già presenti nell'ambiente sociale o nel territorio, ma che possono prevedibilmente riprodursi o/e aggravarsi nel perimetro dell'organizzazione;

ritenuto, pertanto, che debbano essere predisposte idonee misure per prevenire la diffusione del contagio da COVID 19 negli Uffici di questa Cittadella giudiziaria [Sede principale, Palazzo ex EAS e Nuovo Complesso di via Pagano];

visto l'art. 2 D.L. n. 19/2020 che prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle misure di contenimento della diffusione del COVID 19 indicate all'art.1;

visto l'art.1 lett. b del d.p.c.m. 26 aprile 2020 che impone ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre [superiore a 37,5°] di rimanere nel proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali e che, all'art. 3, comma 2, fa obbligo, sull'intero territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

visto l'art. 1, n. 7 lett. d), d.p.c.m. 11 marzo 2020 che raccomanda l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;

considerato che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto dalle OO.SS., su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, "il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" e che tale protocollo, come integrato dal successivo del 24 aprile 2020, prevede, al par. 2:

"Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione ... saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h e i)";

precisato che il successivo par. 3 estende ai visitatori "... tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2";

considerato che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce trattamento di dati personali e che deve avvenire nel rispetto del Reg. UE 679/2016 in materia di Privacy (GDPR);

ritenuto, pertanto, che chiunque, compresi magistrati, avvocati, personale amministrativo, forze dell'ordine, intenda accedere agli uffici di questa "Cittadella Giudiziaria" come sopra specificata, oltre ad indossare mascherine di protezione, dovrà preventivamente sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea che sarà effettuato dai Militari dell'Arma dei Carabinieri in servizio in tutti gli accessi mediante termometro laser con l'osservanza delle modalità che seguono:

a) nel caso in cui la temperatura rilevata dovesse superare i 37,5° i Militari procederanno alla identificazione e alla annotazione dei relativi dati e della temperatura

rilevata solo ove il soggetto interessato rappresenti la necessità di documentare le ragioni che ne hanno impedito l'accesso agli uffici;

b) la dovuta informativa sul trattamento dei dati personali [con specifico riferimento alla finalità del trattamento (prevenzione dal contagio da COVID-19) e alla relativa base normativa (protocolli anti-contagio ai sensi del dl n. 19/2020, dd.pp.cc.mm. 14/3/2020 e del 26/4/2020)] sarà assicurata con la consegna di copia del presente provvedimento ai soggetti cui dovesse essere inibito l'accesso;

c) i dati così acquisiti potranno essere utilizzati per le sole finalità di prevenzione dal contagio da COVID 19, la loro eventuale conservazione, affidata al Responsabile della Sicurezza, è temporalmente limitata al termine dello stato d'emergenza e con assoluto divieto di diffonderli a terzi diversi dall'Autorità sanitaria che ne faccia richiesta per le sole finalità di prevenzione dal contagio da COVID 19;

d) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della predetta soglia di temperatura corporea dovranno essere assicurate modalità idonee a garantire la riservatezza e la dignità dei soggetti interessati, lavoratori o terzi;

e) le stesse garanzie dovranno essere adottate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi con i quali abbia avuto contatti.

Vista l'intesa raggiunta con il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo sulla procedura di rilevamento della temperatura mediante termometri laser, sulle modalità della eventuale identificazione e registrazione e sulla consegna dei dati al Responsabile della Sicurezza;

sentiti il Presidente del Tribunale di Palermo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, il Comandante del Reparto Servizi di Magistratura del Carabinieri;

DISPONGONO

Dal 4 maggio 2020 l'accesso, agli Uffici di questa Cittadella giudiziaria come sopra intesa, è subordinato, oltre che all'uso della mascherina di protezione, al rilevamento della temperatura corporea con termometro laser a cura dei Carabinieri in servizio di vigilanza in tutti gli ingressi degli edifici.

Sarà interdetto l'accesso a chiunque, a seguito di tale accertamento, dovesse risultare con temperatura corporea superiore a 37,5°.

I dati così acquisiti, compresa l'annotazione delle generalità, saranno registrati solo se dovesse essere necessario al soggetto interessato documentare le ragioni che ne hanno impedito l'accesso e saranno custoditi, per sole finalità di prevenzione dal contagio da COVID 19, fino al termine dell'emergenza sanitaria.

Palermo, 4 maggio 2020

Il Procuratore Generale

Roberto Scarpinato

Il Presidente della Corte

Matteo Frasca